



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	44654
Del	10 / 9 / 2013
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	50 / 2013

Università degli Studi di Messina

Ai Dirigenti

Ai Responsabili delle Aree, Settori e Uffici

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del fare).

Il decreto-legge in oggetto è un provvedimento di ampia portata volto a semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, abbreviare la durata dei procedimenti civili, sostenere il flusso del credito alle attività produttive, proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale nel settore dei trasporti. Reca, tra l'altro, misure per le Università, prevedendo lo sblocco del turn over al 50% per il 2014 e l'istituzione di borse di mobilità per studenti meritevoli.

Del decreto-legge, composto da più di 86 articoli, si evidenziano, in particolare, le disposizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, per le Università.

Fondi Strutturali Europei. L'art. 9 prevede, ai fini dell'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei, che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono comprese anche le università, sono tenute a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo esercita il potere sostitutivo anche attraverso la nomina di un commissario straordinario. L'art. 9-bis prevede che, per le stesse finalità di accelerare l'utilizzazione dei fondi strutturali europei e la realizzazione di nuovi

progetti strategici finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni competenti possano stipulare un contratto istituzionale di sviluppo, che esplicita i criteri di ammissibilità e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze.

Mercato elettronico. L'art. 13-bis prevede che, con successivo decreto ministeriale, saranno emanate linee guida per l'accreditamento di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate, anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti *open source* che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.

Domicilio digitale. L'art. 14, ai fini della diffusione del domicilio digitale, prevede che venga assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, con la funzione di domicilio digitale, all'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza.

Fax. L'art. 14, comma 1-bis, esclude la trasmissione di documenti a mezzo fax per le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni e quindi, ai sensi dell'art. 47 del dlgs n. 82/2005, c.d. CAD, le amministrazioni comunicano tra di loro soltanto mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa.

Si ricorda che l'art. 47 stabilisce i requisiti per la validità delle comunicazioni telematiche ai fini del procedimento amministrativo. Le comunicazioni di posta elettronica saranno valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; ovvero se sono dotate di segnatura di protocollo; ovvero se è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; ovvero se sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata.

L'amministrazione pubblica ha l'obbligo di operare esclusivamente per via telematica, e non più tramite fax, anche per le acquisizioni d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché per le acquisizioni di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, si invitano i responsabili di tutti gli uffici e strutture dell'Ateneo ad inviare le comunicazioni in partenza, indirizzate ad altre amministrazioni pubbliche, attraverso la posta elettronica certificata. In alternativa, possono essere utilizzati gli strumenti di cooperazione applicativa disponibili.

Centri per l'elaborazione delle informazioni. Il CED è un sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni

pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa.

L'art. 33-septies del decreto legge n. 179/2012 assegnava all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di effettuare il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione ed elaborare le linee guida, entro il 30 settembre 2013, finalizzate alla definizione di un piano triennale, da adottare con D.P.C.M., di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. Le predette linee guida elaborate dall'Agenzia per l'Italia digitale sono consultabili all'indirizzo <http://www.digitpa.gov.it/>.

L'art. 16 prevede che il piano triennale individui i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

Introduzione del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). L'art. 17-ter prevede che, con l'istituzione del sistema SPID, le pubbliche amministrazioni potranno consentire l'accesso ai propri servizi erogati in rete solo mediante servizi offerti dal sistema SPID o mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati. Le caratteristiche del sistema SPID verranno definite con D.P.C.M., anche in relazione ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete.

Appalti pubblici. L'art. 19 reca modificazioni alla disciplina del codice degli appalti in materia di concessione di lavori pubblici. L'art. 26 prevede alcune proroghe in materia di appalti pubblici. Il comma 1 proroga il termine previsto dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevedeva, entro il 31 gennaio di ogni anno, la pubblicazione sul sito web di informazioni sui procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, relativamente all'anno precedente. Il termine del 31 gennaio era stato successivamente prorogato al 31 marzo dalla legge di stabilità. L'art. 26 proroga ulteriormente il termine suddetto prevedendo che i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 siano pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013. Pertanto ci sarà tempo sino al 31 gennaio 2014 per pubblicare i dati relativi ai procedimenti svolti negli anni 2012 e 2013.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 alcune disposizioni transitorie del codice degli appalti, relative alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ed alle esclusioni automatiche dalle gare.

L'art. 26-bis, al fine di favorire l'accesso agli appalti pubblici alle piccole e medie imprese, aggiunge all'obbligo già esistente di suddividere gli appalti in lotti funzionali, con criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le piccole e medie imprese, l'onere, per le stazioni appaltanti, di indicare, nella determina a contrarre, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, e inserisce, relativamente alla suddivisione in lotti, adempimenti di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e corrispondenti obblighi, per l'Autorità, di verifica della tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali.

L'art. 26-ter prevede l'anticipazione in favore dell'appaltatore del 10 per cento dell'importo contrattuale in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, fino al 31 dicembre 2014, in caso di contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in argomento.

Procedimento amministrativo. L'art 28 introduce il diritto all'indennizzo automatico e forfettario in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici. E', pertanto, previsto un indennizzo per il mero ritardo, di 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni pubblicate in adempimento agli obblighi di trasparenza è fatta menzione del diritto all'indennizzo e dei relativi termini. Le disposizioni, al momento, si applicano soltanto, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza Unificata, verrà stabilita la conferma dell'indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.

Data unica di efficacia degli obblighi. L'art. 29 prevede che gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, fissino la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa.

Incompatibilità. Il decreto legge in oggetto reca alcune disposizioni transitorie per le recenti norme in materia di incompatibilità, di cui al decreto legge n. 138/2011 e al decreto legislativo n. 39/2013.

L'art. 29-ter prevede che non hanno effetto come causa di incompatibilità gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39/2013 con riguardo ai casi di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale e i casi di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

Semplificazioni in materia edilizia. L'art. 30 reca semplificazioni in materia edilizia.

DURC. Documento unico di regolarità contributiva. L'art. 31 reca semplificazioni in materia di DURC. Si prevede, al comma 1-bis, l'esonero dell'obbligo di presentare il Durc in caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile.

Viene ribadito l'obbligo, per la stazione appaltante, di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva, relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il comma 3 prevede, per gli appalti pubblici e quelli privati del settore edile, una procedura compensativa, pertanto il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Viene chiarito che nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC è necessario:

1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto;
2. per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

La validità del DURC viene estesa da 90 a 120 giorni. Dopo la stipula del contratto, il DURC deve essere acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo. Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC.

Lo stesso DURC può essere utilizzato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria posizione.

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Sicurezza sul lavoro. L'art. 32 reca delle modifiche al testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono previste semplificazioni per alcune attività (volontariato, promozione sociale, associazioni sportive).

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, in alternativa al Duvri, documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro committente potrà individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento.

Verranno individuati, con decreto ministeriale, settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, che potranno effettuare una valutazione dei rischi semplificata. Per la formazione e aggiornamento, quando i contenuti dei percorsi si sovrappongono a quelli previsti per il responsabile e gli addetti del Servizio di prevenzione e protezione, in tutto o in parte, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi, che sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

È prevista la semplificazione e la telematizzazione di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti nel testo unico della sicurezza sul lavoro.

Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano della sicurezza coordinamento(PSS).

Infortuni INAIL. Il comma 6 dell'art. 32 modifica alcune disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all'Inail, mentre all'autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevede che l'INAIL trasmetta le denunce per via telematica all'autorità di pubblica sicurezza, all'ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell'unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.

La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

Contratti pubblici. Il comma 7-bis dell'art 32 modifica l'art. 82 del codice dei contratti pubblici, dlgs n. 163/2006, inserendo il comma 3-bis, che prevede, in materia di criteri per determinare il prezzo più basso, che non vengano considerate le spese relative al costo del personale e le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutela e sostegno della maternità e della paternità. L'art. 34 prevede che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto o il certificato di interruzione di gravidanza vengano inviati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia.

Le nuove modalità di comunicazione si applicano a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di attuazione e, pertanto, fino alla scadenza del predetto termine, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

Soppressione certificazioni sanitarie. L'art. 42 abroga alcune disposizioni concernenti l'obbligo di presentare certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, tra i quali anche la disposizione prevista dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Pertanto non è più necessario, per l'assunzione nel pubblico impiego, il certificato di idoneità fisica.

Proroga e differimento di termini in materia di spending review. L'art. 49 prevede, al comma 1, in materia di disposizioni sulle società controllate dettate dall'art.4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, la proroga, al 31 dicembre 2013, del termine per alienare, ricorrendone le condizioni, le partecipazioni detenute nelle società controllate e la proroga, al 1° luglio 2014, del termine entro il quale è possibile affidare direttamente i servizi alle predette società controllate. Il comma 1-bis esclude l'applicazione dei limiti di spesa relativi alle autovetture alle società quotate e alle loro controllate.

Comitato interministeriale per le politiche di riordino della spesa pubblica.

L'art. 49-bis istituisce un Comitato interministeriale per le politiche di riordino della spesa pubblica. Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte in materia di riordino della spesa pubblica. Il nuovo Comitato sostituisce quello istituito con il D.L. n. 52/2012, e, di conseguenza, vengono abrogate le norme che lo disciplinavano.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'art. 49-ter prevede, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario venga acquisita esclusivamente attraverso la banca dati Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Viene pertanto anticipato al 21 novembre 2013 il termine di decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Si ricorda che, in seguito all'introduzione dell'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. n. 5/2012, l'AVCP ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport). Il sistema AVCPASS e la BDNCP sono operativi dal 1° gennaio 2013, ma, con un Comunicato del 12 giugno 2013, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) aveva rinviato al 1° gennaio 2014 il passaggio al regime obbligatorio del nuovo sistema AVCPASS per le pubbliche gare d'appalto d'importo pari o superiore a 40.000 euro esperite in modalità non telematica.

Comunicazioni in materia di IVA. L'art. 50-bis prevede una semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico.

Competenze della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche). Gli articoli 54-bis e 54-ter integrano le competenze della CIVIT, prevedendo pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di

indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico e pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 (disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni) e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.

Inoltre, si specificano alcune competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sugli stessi argomenti.

Contributi del MIUR diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale. L'art. 57 prevede la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) con riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ambito del programma europeo Horizon 2020;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.

Turn Over Università. L'art. 58 modifica le norme in materia di assunzioni nelle Università, aumentando il limite delle assunzioni che potranno essere effettuate dal 1° gennaio 2014, dal 20% al 50% delle cessazioni dell'anno precedente. Pertanto, per gli anni 2014 e 2015, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Viene incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Chiamata diretta di studiosi di chiara fama. L'art. 58, comma 3, per la chiamata diretta a posti di ordinario di studiosi di chiara fama prevista dalla legge n. 230/2005, prevede che si possano chiamare anche studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre anni dalla vincita del programma. In questo caso la nomina non è subordinata al previo parere della commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata.

Limite di spesa per le missioni. L'art. 58, al comma 3-bis, modifica il comma 12 dell'art. 6 del d.l. n. 78/2010, in materia di limite sulle spese per missioni. Viene inserito una ulteriore ipotesi di esclusione dal limite di spesa per le missioni, fissato al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Già la legge n. 240/2010 aveva escluso dal limite del 50% le spese per missioni effettuate dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. Con il comma 3-bis si aggiunge l'esclusione dal limite del 50% delle missioni gravanti su finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. Pertanto, con la predetta integrazione del comma 12 dell'art. 6 del d.l. n. 78/2010, che pone fine ad un acceso dibattito nazionale, vengono eliminati i limiti di spesa per le missioni previste e finanziate nei progetti di ricerca gravanti su fondi pubblici.

Borse di mobilità per gli studenti. L'art. 59 prevede che il MIUR, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto, bandisca borse di mobilità a favore di studenti che intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di

origine. Gli studenti vengono ammessi al beneficio sulla base di una graduatoria nazionale, redatta tenendo conto del merito scolastico e delle condizioni economiche.

Lo studente mantiene, negli anni successivi al primo, il diritto alla borsa, se possiede specificati requisiti di merito. E' prevista l'adozione, con decreto MIUR, di un Piano nazionale triennale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari.

Fondo per il finanziamento ordinario (FFO). L'art. 60, al comma 01, reca delle modifiche alla quota del FFO destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali, che sarà non inferiore al 16% nel 2014, al 18% nel 2015 e 20% nel 2016. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). Il comma 1 dell'art. 60 prevede delle semplificazioni del sistema di finanziamento delle università.

Misurazione e valutazione della performance. L'art. 60, al comma 2, dispone che la valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca, previsto dal dlgs n. 150/2009, venga svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Società controllate dalle pubbliche amministrazioni. L'art. 84-ter prevede una riduzione dei compensi per gli amministratori delegati, nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, quotate nei mercati regolamentati.

Per maggiore approfondimento si allega il testo del decreto-legge e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Marina Ordile